

Codice A1814B

D.D. 21 maggio 2020, n. 1351

Autorizzazione idraulica n° 1711 per la realizzazione di uno scarico delle acque reflue domestiche, nel rio Isolabella, da abitazione privata sita in località Borgo Corveglia (ex casa cantoniera "Colle di Cadibona"), del Comune di Villanova d'Asti (AT). Richiedente: Sig. omissis



ATTO N. DD-A18 1351

DEL 21/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1711 per la realizzazione di uno scarico delle acque reflue domestiche, nel rio Isolabella, da abitazione privata sita in località Borgo Corveglia (ex casa cantoniera "Colle di Cadibona"), del Comune di Villanova d'Asti (AT). Richiedente: Sig. *omissis*

Con nota pervenuta in data 25/02/2020 (ns. prot. n° 9390/A1814B del 27/02/2020) il Sig. *omissis* residente *omissis* ha presentato istanza di rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico delle acque reflue derivanti da un'abitazione privata verso il corpo idrico superficiale denominato Rio Isolabella nel comune di Villanova d'Asti in località Borgo Corveglia (ex casa cantoniera "Colle di Cadibona") più precisamente sulla Strada Provinciale 29 al n° 11.

La nuova linea di raccolta e trattamento delle acque reflue si sviluppa su cortile di pertinenza privato. Il sistema di raccolta e di trattamento prevede la depurazione delle acque reflue tramite installazione di una vasca Imhoff e successiva vasca di trattamento secondario. Il dimensionamento della vasca è previsto pari a 1200 litri considerando un massimo di 4 abitanti presenti nell'unità abitativa. L'abitazione presenta attualmente un sistema di raccolta e scarico verso il rio Isolabella che verrà dismesso e realizzato nuovamente in base a quanto indicato dalla normativa vigente e dal progetto allegato all'istanza; nel tratto di attraversamento della strada privata, dal cortile di pertinenza verso la sponda del rio Isolabella si utilizzerà il vano della tubazione esistente per collocare la nuova tubazione in prevista in PVC, diametro 110 mm, pendenza > 1% e lunghezza di circa 22,86 m. L'arrivo della tubazione avverrà in corrispondenza di un pozzetto esistente collocato sulla sponda del rio Isolabella il quale, come descritto nella Relazione idrologico-idraulica (allegata all'istanza), si trova ad una quota di sicurezza (+ 30 cm) rispetto al livello di massima piena raggiunto dal rio.

Infatti considerando i risultati ottenuti nella Relazione idrologico-idraulica allegata all'istanza e datata febbraio 2020 (dove è stimata la portata centennale in 71,58 mc/sec) si è evidenziato che il collettore di scarico (uscendo dal tombino) dovrà essere posizionato lungo la parete sinistra dell'attraversamento (ponticello ad arco in muratura) della strada statale n° 29 (Strada per Poirino),

ad un'altezza tale per cui il fondo dell'estremità di scarico del collettore stesso sia posto a - 5,00 cm al di sotto della base del tombino (alla quota assoluta di + 241,20 m s.l.m.); in tal modo risulterà garantito un franco di sicurezza di 30 cm dalla quota idrometrica del livello di piena centennale (pari a 240,90 m s.l.m.)

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 121 è necessario procedere, ai sensi del R.D. 523/1904, al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Enrico Calvetto della società MAW Ingegneria S.r.l., *omissis* e dal dott. geol. Paolo Barillà della Geo B.R. *omissis* ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di cui trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Villanova d'Asti (AT) per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Isolabella con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- non dovrà essere variata, in alcun modo, la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- dovrà essere prevista, in sede esecutiva, una platea in massi sciolti (o altro materiale similare) in corrispondenza del fondo alveo ove è ubicato il punto di scarico della tubazione (nel suo punto di staffaggio alla spalla del ponticello) onde garantire la non erodibilità del fondo alveo, qualora lo stesso non sia già protetto da platea di fondo rigida che, solitamente, viene posizionata sotto la luce dei ponti.

Al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che verranno impartite dal competente Settore Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, a seguito di comunicazione trasmessa dal Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti con nota n° 25110/A1814B del 20/05/2020.

Visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011, con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Sig. *omissis*, residente *omissis* a realizzare le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione agli interventi previsti nel presente provvedimento potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, nonché quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione, il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi;
- le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti nonché le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici (12) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, da richiedersi prima della scadenza del presente atto, nel caso in cui per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori e, ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- i lavori potranno essere realizzati solo dopo il rilascio, da parte del Settore scrivente, della concessione per l'occupazione del sedime ai sensi della L.R. n° 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n° 14/R del 06/12/2004 e n° 2/R del 04/04/2011;
- Al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che verranno impartite dal competente Settore Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, a seguito di comunicazione trasmessa dal Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti con nota n° 25110/A1814B del 20/05/2020;
- il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010.

Il Funzionario estensore:
Ing. Giuseppe RICCA

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli